

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BENEVENTO**

(approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 14 del 17 gennaio 2001)

---

### CAPO I DIRITTI E DOVERI DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI

#### Art. 1 (Assunzione delle funzioni)

1. Le/i Consigliere/i proclamati entrano subito in carica e vi restano fino alla proclamazione delle/dei nuove/i.
2. In caso di surrogazione, assumono le funzioni non appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa deliberazione.

#### Art. 2 (Dichiarazione di appartenenza a Gruppo consiliare)

1. Entro tre giorni dalla prima adunanza del Consiglio Provinciale, ogni Consigliera/e indica alla Segreteria Generale a quale Gruppo consiliare intenda appartenere.
2. Le Consigliere e i Consiglieri che entrino a far parte dell'Assemblea nel corso del mandato del Consiglio sono tenuti ad ottemperare alla disposizione nel medesimo termine dalla convalida della elezione.

#### Art. 3 (Diritti delle/dei Consigliere/i)

1. Le/i Consigliere/i esercitano la propria attività senza alcun obbligo derivante dal mandato. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Per lo svolgimento del proprio mandato, in relazione agli argomenti in discussione, hanno diritto di avere dagli uffici della Provincia, nei limiti previsti dalla legge e, di norma, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta notizie, informazioni, documentazioni e copie di atti utili.
2. Nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo le/i Consigliere/i hanno, altresì, diritto di rivolgere interrogazioni ed interpellanze alla/al Presidente ed alla Giunta al fine di acquisire notizie in ordine allo svolgimento dell'attività dell'Amministrazione, nonché di presentare mozioni, ordini del giorno e risoluzioni.

#### Art. 4 (Doveri delle/dei Consigliere/i)

1. Le/I Consigliere/i hanno il dovere di partecipare attivamente e pienamente alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, delle quali sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari.
2. Esercitano il mandato nel rispetto del principio di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'amministrazione.
3. Le/I Consigliere/i hanno l'obbligo di osservare le norme contenute nel presente regolamento.
4. All'atto dell'assunzione in carica ciascuna/o Consigliera/e è tenuto a fornire al Segretario generale, fatto salvo il dovere di riservatezza di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, le indicazioni complete circa le proprie generalità anagrafiche e tutte le informazioni utili per l'immediata reperibilità da parte degli uffici dell'ente in caso di comunicazioni urgenti. Le/I Consigliere/i si impegnano contestualmente a dare tempestiva comunicazione di tutti gli

eventuali aggiornamenti dei predetti dati.

**Art. 5**

(Risorse finanziarie per il Consiglio provinciale)

1. Il documento di Bilancio individua le risorse finanziarie per garantire il funzionamento del Consiglio provinciale e dei Gruppi consiliari.
2. Le spese per il funzionamento del Consiglio obbediscono ai medesimi principi di economicità, efficienza ed efficacia cui deve sottostare l'intera attività dell'ente Provincia.

**Art. 6**

(Situazione patrimoniale, redditi e spese elettorali)

1. La/Il Presidente della Provincia, le/i Consigliere/i devono depositare entro tre mesi dalla proclamazione o dalla convalida, presso la Segreteria Generale, gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali, nonché quelli relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi dei coniugi e dei figli e delle figlie conviventi, se gli stessi vi consentono. Devono, altresì, comunicare allo stesso ufficio ogni successiva variazione.
2. In caso di inadempimento la/il Presidente del Consiglio diffida per iscritto la/il Consigliera/e a provvedere entro il termine di quindici giorni.
3. La/Il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione degli atti in apposito bollettino, affisso all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni.
4. Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti e dell'eventuale diffida a provvedere.
5. Copia del bollettino recante i dati relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali è a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, nei confronti delle Assessorate e degli Assessori, che sono comunque tenuti a depositare la documentazione contestualmente alla nomina.
7. I documenti da presentarsi ai sensi del presente articolo sono:
  - a) una dichiarazione sottoscritta concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
  - b) copia contro firmata su ogni pagina dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
  - c) una dichiarazione sottoscritta concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte con la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di pezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con la apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
8. Gli adempimenti indicati sub a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli e delle figlie conviventi, se gli stessi vi consentono.
9. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo rispetta le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

**Art. 7**

(Decadenza)

1. Le/i Consigliere/i che, senza formale giustificazione, non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive sono dichiarati decaduti dal mandato.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale.

3. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessata/o almeno dieci giorni prima dell'adunanza perché possa presentare spiegazioni al Consiglio. L'interessata/o ha diritto di prendere parte alla discussione ed alla votazione.

4. La dichiarazione di decadenza è notificata alla/al Consigliera/e a cura della/del Presidente, entro cinque giorni dalla deliberazione relativa.

#### Art. 8

(Assenze giustificate)

1. Si ritengono sempre giustificate le assenze per motivi di rappresentanza dell'ente o per causa di malattia, maternità e cura della prole o altri gravi e comprovati motivi.

#### Art. 9

(Perdita della qualità di Consigliera e di Consigliere)

1. La qualità di Consigliera/e si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge oppure per dimissioni.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliera/e sono indirizzate al Consiglio Provinciale e contestualmente presentate alla Segreteria Generale per essere assunte immediatamente al protocollo generale della Provincia nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio Provinciale, entro venti giorni dalla data di presentazione ed accettazione al protocollo, procede alla surroga delle Consigliere/i dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

#### Art. 10

(Obbligo di relazione)

1. Le/I Consigliere/i nominati a rappresentare l'Amministrazione in enti, comitati, commissioni, consigli ed altri organismi simili presentano all'inizio di ogni anno alla/al Presidente, perché la trasmetta al Consiglio, una relazione sull'attività svolta nell'ente di cui fanno parte.

2. La/Il Presidente informa, altresì, il Consiglio della mancata presentazione delle relazioni.

#### Art. 11

(Diritti economici ed aspettative)

1. Per la partecipazione a sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti le Consigliere e i Consiglieri hanno diritto a permessi e licenze (con oneri a carico dell'ente provincia), aspettative, indennità, rimborsi spese per indennità di missione e quant'altro previsto dalle norme di cui agli artt. dal 79 all'86 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II  
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 12  
(Composizione)

1. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno tre componenti del Consiglio. Un Gruppo può essere composto anche da una/un Consigliera/e a condizione che quest'ultima/o rappresenti la stessa lista per la quale abbia concorso alle elezioni provinciali ottenendo un solo seggio ed anche quando la/o stessa/o Consigliera/e abbia surrogato, quale primo dei non eletti della stessa lista, la/il Consigliere/a dimissionaria/o.
2. Le/i Consigliere/i che non intendono aderire ad alcun Gruppo formano il Gruppo misto, che resta unico e solo.
3. Il Gruppo misto può essere costituito anche da una/un sola/o Consigliera/e.
4. Le/i Consigliere/i che intendono aderire a formazioni politiche presenti nel Parlamento nazionale, ma non nel Consiglio provinciale, possono costituire autonomi Gruppi consiliari purché non inferiori a tre unità, come previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 13  
(Nomina delle Presidenti e dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, ciascun Gruppo consiliare procede alla nomina della/del propria/o Presidente.
2. Di detta nomina, come di ogni successivo mutamento, è data comunicazione alla/al Presidente del Consiglio ed alla Segreteria Generale.

Art. 14  
(Necessità del Consiglio provinciale. Casella postale)

1. Ai Gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature, personale e mezzi finanziari in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi secondo quanto stabilito con apposito atto della Giunta provinciale sulla base delle risorse finanziarie stabilite in Bilancio e di apposita relazione scritta redatta dalla/dal Presidente del Consiglio provinciale.
2. Ciascun Gruppo consiliare presenta annualmente alla/al Presidente del Consiglio rendiconto delle somme percepite e delle spese effettuate.
3. Presso la sede di rappresentanza dell'ente è istituita per ciascuna/no Consigliera/e una casella postale per la raccolta della corrispondenza indirizzata loro. Sono fatte salve le norme di cui al successivo art. 21 relativamente alle modalità di convocazione del Consiglio.

Art. 15  
(Servizi dell'Amministrazione)

1. Per le esigenze connesse al proprio funzionamento, i Gruppi consiliari possono usufruire dei servizi di biblioteca, documentazione, raccolta leggi e decreti, rassegna stampa, servizi stampa, radio e televisione ed accedere alle banche dati ed ai sistemi informativi dell'ente nei limiti previsti dalla legge.

CAPO III  
II CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 16

(Funzioni consiliari)

1. Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni e le potestà attribuite dalla legge e dallo Statuto nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 17

(Mozione di sfiducia)

1. La/Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta della/del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni delle/degli stessi.

Art. 18

(Discussione)

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. All'approvazione della mozione consegue lo scioglimento del Consiglio e la nomina di una/un commissaria/o ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 19

(Ordine del giorno sull'operato di un componente della Giunta)

1. È facoltà dell'Assemblea esprimere valutazioni sull'operato di un singolo componente della Giunta mediante presentazione di apposito ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno, sottoscritto da almeno un quinto delle/dei componenti del Consiglio, è messo in discussione entro venti giorni dalla presentazione ed è approvato se ottiene per la maggioranza dei voti delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati.

CAPOIV  
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 20  
(Convocazione)

1. Il Consiglio Provinciale è convocato dalla/dal Presidente del Consiglio o, se egli assente o impedito, dalla/dal Vice Presidente, quando lo ritiene opportuno o quando lo richiedano la/il Presidente della Provincia o almeno un quinto delle/dei Consigliere/i assegnati. In questo caso la/il Presidente del Consiglio lo comunica immediatamente alla/al Presidente della Provincia.
2. La/Il Presidente del Consiglio convoca entro venti giorni dalla richiesta l'Assemblea ed inserisce all'ordine del giorno dei relativi lavori le questioni richieste.
3. La/Il Presidente del Consiglio convoca l'Assemblea, per motivi di particolare gravità e/o rilievo sociali, economici e civili, in seduta aperta agli enti locali, alle istituzioni, alle forze politiche sociali e sindacali. I rappresentanti di questi hanno diritto di parola ma non di voto, e per loro vigono le stesse norme previste dal presente regolamento per i lavori del Consiglio.

Art. 21  
(Modalità di convocazione)

1. La/Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza delle/dei Presidenti dei Gruppi consiliari, convoca il Consiglio con apposito avviso scritto, indicante il luogo, il giorno, e l'ora della seduta, il soggetto promotore dell'iniziativa della convocazione, gli argomenti da trattare. L'avviso deve altresì riportare il numero di protocollo, la data e la firma della/del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.
2. L'avviso deve essere inviato, anche per telegramma, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, al domicilio eletto di ciascuna/o Consigliera/e.
3. Nel caso di convocazioni urgenti del Consiglio, l'avviso deve essere inviato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Copia dell'avviso di convocazione è affissa all'albo pretorio per il tempo della sua validità.

Art. 22  
(Aula consiliare ed esposizione della bandiera)

1. Le sedute del Consiglio si tengono, normalmente, in Benevento presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, sede dell'ente Provincia. E' fatta salva, tuttavia, la facoltà di convocare il Consiglio presso altre sedi istituzionali o altri locali o ambienti, anche fuori della città capoluogo e del territorio della provincia, qualora lo richiedano e lo consiglino o cause di forza maggiore oppure finalità simboliche oppure circostanze, fatti, avvenimenti, argomenti di peculiare e conclamata importanza e gravità per gli interessi socio-economici della comunità provinciale.
2. Quale che sia la sede di svolgimento dei lavori del Consiglio, per garantire la regolarità della seduta, è necessario che la Sala ospitante disponga, oltre al seggio della Presidenza, di posti riservati ai componenti della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale, nonché un idoneo spazio, destinato al pubblico, separato da quello assegnato alle/ai componenti del Consiglio, alla Presidenza ed alla Giunta, ed avente accesso distinto.
3. Nei giorni in cui si tiene la seduta del Consiglio, ai sensi della legge 5 febbraio 1998, n. 22, vengono esposte presso la Rocca dei Rettori, ovvero presso gli edifici in cui è convocata l'Assemblea ai sensi del comma 1 che precede, le bandiere dell'Unione Europea, dell'Italia e della Provincia di Benevento, nell'ordine stabilito in apposita circolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. All'interno della Sala in cui si svolgono i lavori del Consiglio provinciale ed alla destra della/del Presidente del Consiglio è esposto il Gonfalone della Provincia di Benevento.

**Art. 23**

(Conferenza delle/dei Presidenti dei Gruppi consiliari)

1. E' istituita la Conferenza delle/dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Tale Conferenza è convocata dalla/dal Presidente del Consiglio provinciale.
3. La Conferenza ha scopi consultivi circa la determinazione della data e dell'ora della convocazione del Consiglio nonché dell'ordine del giorno dei lavori della seduta consiliare. La Conferenza, altresì, si esprime su ogni altro aspetto politico-amministrativo inerente l'attività del Consiglio provinciale al fine di salvaguardare la dignità delle istituzioni e l'efficacia della sua azione. In particolare, la Conferenza è il luogo privilegiato per la discussione sulle modalità di composizione dei contrasti e delle difficoltà di ordine politico-amministrativo circa i lavori dell'Assemblea nella trattazione di uno o più argomenti.
4. La/Il Presidente del Consiglio, ove occorra, prima, durante o dopo la seduta del Consiglio, convoca, senza particolari formalità, la Conferenza delle/dei Presidenti dei Gruppi consiliari per acquisire il parere sul programma stabilito e concordare eventuali variazioni o su altre questioni attinenti l'ordinato e normale svolgimento delle attività dell'Assemblea.

**Art. 24**

(Proposte di iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri)

1. La proposta di deliberazione d'iniziativa consiliare deve essere presentata alla/al Presidente del Consiglio, il quale provvede a trasmetterla alla/al Presidente della Provincia ed alla Segreteria Generale, la quale, senza indugio, la inoltra agli uffici competenti per le necessarie verifiche in ordine agli indirizzi programmatici ed alla conformità alle disposizioni di legge.
2. Successivamente, la/il Presidente del Consiglio, acquisito anche il parere della Giunta sulla proposta, ne dispone l'immediata iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale e l'invio alla Commissione consiliare competente.
3. Gli atti di cui sopra dovranno espletarsi entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della proposta per consentire la pronuncia da parte del Consiglio Provinciale nel termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto.
4. Qualora la/il Presidente della Provincia comunichi alla Commissione l'intendimento della Giunta di presentare una proposta di deliberazione sulla materia già oggetto di iniziativa consiliare, la Commissione differisce o sospende per non oltre venti giorni la discussione fino alla presentazione del testo predisposto dalla Giunta.

**Art. 25**

(Documentazione)

1. Durante l'orario d'ufficio, presso la Segreteria Generale sono raccolti a disposizione delle/dei Consigliere/i, almeno ventiquattro ore prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno ed indicate nell'ordine dei lavori.
2. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala delle adunanze consiliari.
3. Le Consigliere e i Consiglieri Provinciali hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione presentate.
4. Ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, viene inviato a tutti i Capigruppo l'elenco degli oggetti delle delibere assunte dalla Giunta provinciale. Le copie delle medesime sono depositate presso la sede dei Gruppi Consiliari.
5. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche per le determine dei dirigenti.
6. Ogni Consigliera/e può richiedere copia delle delibere e delle determine di cui ai commi 4 e 5 che precedono, richiedendole per iscritto alla Segreteria Generale, che la rilascerà con ogni possibile sollecitudine e, comunque, non oltre tre giorni dalla richiesta.

CAPO V  
SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 26  
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui si discute di persone.
2. Qualora si discutano questioni concernenti persone, comportanti dunque la conoscenza di fatti e/o apprezzamenti per i quali si evidenzino motivi di tutela della riservatezza, la/il Presidente del Consiglio dispone il prosieguo dei lavori in seduta segreta.
3. Al termine del dibattito in seduta segreta, se occorra votazione, quest'ultima dovrà avvenire in seduta pubblica.

Art. 27  
(Disposizioni per la regolarità delle adunanze)

1. Nessuno può entrare armato nell'aula ove è riunito il Consiglio.
2. Il pubblico assiste alle sedute, sempre che esse non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, con un contegno rispettoso nei confronti dell'istituzione ed astenendosi da segni di approvazione o disapprovazione.
3. L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è disciplinato con ordinanza della/del Presidente del Consiglio secondo le norme del presente regolamento.
4. Qualora il pubblico non mantenga la dovuta disciplina potrà essere ordinato dalla/dal Presidente l'allontanamento di chi disturba ed, in casi gravi, l'intervento della forza pubblica nei confronti del medesimo od anche lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.
5. E' vietato fumare nell'aula del Consiglio.
6. La forza pubblica non può mai entrare nell'aula consiliare se non a richiesta della/del Presidente del Consiglio.
7. Le disposizioni per il pubblico di cui al presente regolamento sono affisse in modo ben visibile da parte di chiunque.

Art. 28  
(Accesso all'Aula)

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai componenti del Consiglio, salvo espressa autorizzazione della/del Presidente, all'infuori della/del Segretaria/o Generale, delle funzionarie e dei funzionari degli uffici provinciali che siano di servizio.
2. Le/Gli Assessore/i hanno diritto di partecipare alle sedute consiliari con facoltà di parola ma non di voto.

Art. 29  
(Presidenza delle sedute)

1. La/Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le sedute del Consiglio e ne determina l'ordine dei lavori, d'intesa con la/il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza delle Presidenti e dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. In caso di suo impedimento o di assenza la presidenza delle sedute spetta alla/al Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo la presidenza è assunta dalla Consigliera o dal Consigliere più anziana/o d'età anagrafica.

Art. 30  
(Validità della seduta)

1. La seduta è valida quando risulti presente almeno la metà delle/dei Consigliere/i assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

2. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione, la/il Presidente del Consiglio invita la/il Segretario/o a procedere all'appello delle Consigliere e dei Consiglieri per la verifica del numero legale. Qualora tale numero legale non sia raggiunto, dopo trenta minuti si procede ad un nuovo appello, con le medesime modalità del primo. Qualora sia infruttuoso anche questo secondo tentativo, si procede al terzo ed ultimo tentativo dopo altri trenta minuti. In caso di perdurante assenza del numero legale, la/il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta.

**Art. 31**

(Verifica del numero legale)

1. La verifica del numero legale nel corso della seduta regolarmente iniziata può effettuarsi per iniziativa della/del Presidente, o, obbligatoriamente, per richiesta di un componente del Consiglio.
2. La richiesta di cui sopra è ammissibile dopo la chiusura della discussione generale e prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto.
3. Ai fini del numero legale sono computati tra i presenti le/i proponenti la verifica di cui al comma 1 che precede.
4. In caso di mancanza del numero legale, la/il Presidente scioglie la seduta, dichiarandola deserta.

**Art. 32**

(Approvazione del processo verbale)

1. Il verbale viene depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta presso la Segreteria Generale a disposizione delle/dei Consigliere/i. La/Il Presidente del Consiglio successivamente sottopone all'approvazione il verbale della seduta precedente, che si dà per letto.
2. Ogni Consigliera/e ha diritto di inserire rettifiche al verbale. A tale fine, le/gli è concessa la parola per non più di cinque minuti, senza entrare nel merito della questione oggetto della verbalizzazione.
3. La rettifica è registrata nel verbale della seduta in cui è stata proposta. Essa è riportata, a cura della/del Segretario/o Generale, a margine o in calce nel verbale della seduta a cui si riferisce, con indicazione della data della seduta in cui è stata avanzata.

**Art. 33**

(Inizio dei lavori - Comunicazioni ed interventi)

1. La/Il Presidente del Consiglio all'inizio della seduta svolge le comunicazioni che ritenga utile portare a conoscenza del Consiglio, ivi comprese le eventuali variazioni nell'ordine dei lavori della seduta stessa, ovvero, su richiesta della/del Presidente o delle/dei Assessore/i, dà loro la parola per le eventuali comunicazioni.
2. Le/i Consigliere/i possono intervenire per non più di cinque minuti e rivolgere alla/al Presidente e alle/agli Assessore/i brevi richieste di informazioni o notizie che consentano risposte brevi e non comportino dibattito.
3. La/Il Presidente e le/gli Assessore/i forniscono le opportune delucidazioni, sempre nel termine di cinque minuti, potendo riservarsi di completarle al termine della seduta.
4. In caso di eventi straordinari, sopravvenuti dopo la convocazione della seduta, per i quali una/un o più Consigliere/i richiedano una manifestazione d'opinione e di sentimenti o di espressione politica da parte del Consiglio Provinciale ovvero per particolari questioni ritenute di carattere urgente, la/il Presidente, previo avviso da parte delle/dei richiedenti all'inizio della seduta, può consentire il relativo dibattito anche se non iscritto all'ordine del giorno, fermo restando che i singoli interventi non possono superare il limite massimo di dieci minuti.

**Art. 34**

(Poteri della/del Presidente e della/del Vice Presidente)

1. La/Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, ne dirige i lavori, mantiene l'ordine ed il decoro nell'Assemblea ed assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
2. La/Il Presidente del Consiglio è garante dell'esercizio dei diritti delle/i Consigliere/i; sorveglia sul rispetto dei doveri cui è tenuto ciascun Consigliere; tutela le prerogative di ciascun Consigliere; assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari; mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esamina le questioni sottoposte dalle/i Consigliere/i; agevola la Stampa nello svolgimento delle proprie funzioni durante i lavori del Consiglio, garantendo, tra l'altro, che sia ad essa riservato un'apposita postazione tra il pubblico.
3. La/Il Presidente del Consiglio, utilizzando un campanello per richiamare l'attenzione del pubblico e dei Consiglieri, dirige e modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno dei lavori; concede la facoltà di parola; precisa le questioni sulle quali si discute; stabilisce l'ordine delle votazioni; chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
4. La/Il Presidente può sospendere la seduta al fine di:
  - a) consultare la Conferenza delle/i Presidenti dei Gruppi consiliari;
  - b) consentire brevi riunioni della Conferenza delle/i Presidenti dei Gruppi consiliari per verificare la possibilità di conseguire l'accordo sulle questioni oggetto della discussione in Consiglio, anche mediante l'estensione di un documento;
  - c) consentire il ripristino delle condizioni di ordine pubblico in Sala.
5. La/Il Presidente scioglie la riunione del Consiglio quando:
  - a) è esaurito l'ordine del giorno dei lavori;
  - b) è divenuto impossibile garantire le condizioni dettate dal presente Regolamento per il corretto ed ordinato svolgimento della seduta.
6. La/Il Presidente può ordinare alla forza pubblica che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.
7. La/Il Presidente, durante i lavori del Consiglio, conferisce formale validità ed immediata efficacia agli atti di propria competenza adoperando le seguenti formule nell'ordine: "Segretario, l'appello"; "C'è il numero legale, la seduta è valida"; "Manca il numero legale, la seduta è sciolta"; "Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è sciolta"; "La seduta è sospesa per ... minuti", "Comunico al Consiglio provinciale che ..."; "E' in discussione l'argomento n. ... dell'ordine del giorno dei lavori e precisamente ..."; "Relaziona sull'argomento ... la/il ..."; "Avendo chiesto la parola la/il..., ne ha facoltà"; "E' in votazione la proposta ..."; "Visto l'esito della votazione: n. ... sì, n. ... no, n. ... astenuti, n. ... schede bianche e n. ... nulle, il Consiglio ... approva/respinge"; "Visto l'esito della votazione, proclamo eletto ... il sig./la sig.a ..."; "Ordino l'allontanamento dalla Sala del pubblico/di ... una ... o più persone tra il pubblico"; "Consigliera/e, la richiamo formalmente all'ordine per la prima ... seconda ... terza ... volta"; "Consigliera/e, le revoco la facoltà di parola"; "Consigliera/e, lei è espulsa/o dall'Aula".
8. La/Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie; collabora con la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; sovrintende al mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare, secondo le sue disposizioni.
9. Si applicano le norme dello Statuto per quanto concerne la revoca del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio.

**Art. 35**

(Disciplina degli interventi)

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuta la facoltà dalla/dal Presidente. Questi, peraltro, può sempre prendere la parola, interrompendo l'ordine delle/gli iscritte/i, per dare spiegazioni o chiarimenti, oppure per esercitare le proprie prerogative inerenti il rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Nessuna/o Consigliera/e può rimandare ad altra seduta la continuazione del discorso iniziato.
3. Le oratrici e gli oratori debbono parlare rivolti alla/al Presidente, stando in piedi nel loro banco, salvo che la/il Presidente, per speciali ragioni, li autorizzi a parlare seduti.
4. Ciascun intervento deve essere svolto nei limiti di tempo stabiliti dal successivo art. 43, 2° e 3° comma, e deve riguardare unicamente la proposta in esame, senza divagazioni pretestuose, ed avere rispetto del decoro dell'istituzione.
5. Nessuno, può interloquire quando altri ha la parola e, tanto meno, interrompere l'oratrice/ore.
6. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra la prova e la controprova, salvo per richiamo al regolamento.

**Art. 36**

(Interdizione della parola)

1. La/Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di richiamare formalmente all'ordine la/il Consigliera/e, che nel corso del dibattito contravvenga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Se la/il Presidente del Consiglio ha richiamato due volte una/un oratrice/ore che seguita a dilungarsi sullo stesso argomento oppure persevera in un atteggiamento irrispettoso e sprezzante nei confronti dell'istituzione e delle sue norme può non concedere o revocare la facoltà di parlare alla/al medesima/o per il resto della seduta.
3. Qualora l'oratrice/ore non si adegui al giudizio della/del Presidente, il Consiglio, senza discussione, decide con votazione palese.

**Art. 37**

(Esclusione dall'aula)

1. La/Il Presidente del Consiglio dispone l'allontanamento dall'aula di una/un Consigliera/e che abbia ingiuriato uno o più Colleghi o componenti della Giunta o abbia provocato disordini nell'Aula, con interdizione a rientrare nel corso della seduta.

**Art. 38**

(Censura)

1. Qualora una/o Consigliera/e provochi tumulti, o trascenda a minacce o a vie di fatto può essere escluso dalle sedute del Consiglio da una a quattro sedute successive a quella in cui si sono verificati i fatti, a seconda della gravità degli stessi.
2. La censura è irrogata dalla/dal Presidente del Consiglio, sentite le spiegazioni della/del Consigliera/e. La decisione adottata è comunicata al Consiglio e in nessun caso può essere oggetto di discussione.
3. La censura può essere proposta nei confronti di una Consigliera o un Consigliere, anche per fatti di eccezionale gravità a lei/lui addebitabili che si siano svolti fuori dell'aula consiliare purché nella sede della Provincia di Benevento.

**Art. 39**

(Questioni estranee all'oggetto della convocazione)

1. Salvo il disposto dell'art. 34, e del 3 comma dell'art. 43, il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'oggetto specifico della convocazione.

CAPO VI  
DISCUSSIONE

Art. 40

(Giuramento del Presidente della Provincia)

1. Esauriti gli adempimenti preliminari previsti dalla legge nel corso della prima seduta d'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia, alzandosi, recita innanzi all'Assemblea la seguente formula di giuramento: "Io, ..., giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene."

Art. 41

(Ordine della discussione)

1. Su ciascuna proposta inserita nell'ordine dei lavori si apre la discussione generale, a conclusione della quale le/i Consigliere/i hanno facoltà di effettuare dichiarazioni di voto prima di passare alla votazione.
2. Sugli argomenti in discussione riferisce anzitutto la/il Presidente della Provincia o l'Assessora/e competente, mettendo in evidenza il pensiero della Giunta, nonché, ove occorra, il dirigente del competente Settore dell'ente, e/o gli altri dirigenti competenti al parere amministrativo, tecnico e contabile. Le proposte possono anche essere illustrate a mezzo di relazione scritta, distribuita alle Consigliere e ai Consiglieri prima della seduta.
3. Dopo la relazione della Giunta hanno la parola la/il Consigliere relatore o le/i relatori della Commissione consiliare permanente che hanno esaminato la proposta, per comunicare le conclusioni della Commissione stessa e presentare eventuali proposte di risoluzione.
4. Per le proposte aventi contenuto normativo, la discussione segue l'ordine seguente:
  - a) discussione generale, che si conclude con il passaggio all'esame delle singole disposizioni della materia;
  - b) discussione e votazione particolareggiata sugli articoli capi o voci e degli emendamenti relativi;
  - c) votazione complessiva della proposta esaminata.

Art. 42

(Esame delle proposte ed inversione dell'ordine dei lavori)

1. L'esame delle proposte iscritte all'ordine del giorno segue la progressione dell'ordine dei lavori prefissato ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.
2. In corso di seduta possono essere presentate con breve motivazione proposte di spostamento dell'ordine dei lavori. Qualora vi sia opposizione il Consiglio decide per alzata di mano senza discussione.
3. Potrà anche decidere, con apposita votazione, di trattare un argomento non iscritto all'ordine del giorno, purché riconosciuto urgente ed indifferibile e sempre che il Consiglio sia riunito al completo.

Art. 43

(Limiti agli interventi)

1. Alla discussione possono prendere parte tutte/i le/i Consigliere/i ed i componenti della Giunta; se nessuno chiede di parlare, si procede senz'altro alla votazione.
2. Gli interventi delle/dei Consigliere/i devono essere contenuti nel limite di:
  - dieci minuti per ciascuna proposta di deliberazione;
  - cinque minuti per le singole dichiarazioni di voto.
3. La Conferenza delle/i Presidenti Gruppi consiliari può proporre deroghe ai limiti anzidetti in

occasione del dibattito sulla mozione di sfiducia alla Giunta, della discussione sui bilanci finanziari e sul conto consuntivo, nonché per argomenti di particolare rilievo sociale. Tali deroghe, tuttavia, non possono essere superiori alla concessione di un tempo massimo doppio rispetto a quello stabilito con il precedente comma, sia per le discussioni sulla proposta di deliberazione sia per le dichiarazioni di voto.

**Art. 44**

**(Iscrizioni a parlare)**

1. Coloro che intendono prendere parte alla discussione generale devono iscriversi a parlare presso la/il Presidente del Consiglio, che organizza il dibattito mantenendo l'ordine delle iscrizioni e alternando, per quanto possibile, gli interventi a favore o contro la proposta in esame, secondo i Gruppi politici di appartenenza delle relatrici o degli oratori. Le/Gli iscritte/i che non siano presenti al momento in cui sono chiamate/i al loro turno, sono dichiarate/i decadute/i dalla facoltà di parlare.
2. A ciascun Consigliere non è consentito parlare più di una volta nella stessa discussione generale. Tuttavia la/il Consigliera/e che sia già intervenuto nella discussione ha la facoltà di porre domande alla Relatrice/ore e/o alla Presidenza per chiarimenti fino ad un massimo di tre: tali domande debbono essere molto brevi, circostanziate ed attinenti esclusivamente l'oggetto della discussione.

**Art. 45**

**(Presentazione di risoluzioni)**

1. Le Consigliere e i Consiglieri, prima della chiusura della discussione generale, possono presentare risoluzioni. Coloro che hanno presentato le risoluzioni e che non siano intervenuti nella discussione generale possono illustrarle per non più di dieci minuti.
2. Le risoluzioni possono essere accettate dalla Giunta. Qualora vi sia opinione contraria, sono poste in votazione prima della proposta in esame.
3. Le risoluzioni se accettate ovvero adottate a maggioranza assoluta delle/dei Consiglieri assegnati hanno carattere vincolante.

**Art. 46**

**(Chiusura anticipata della discussione generale)**

1. Su proposta di tre suoi componenti, il Consiglio, all'unanimità, può deliberare la chiusura della discussione generale anche prima dell'intervento di tutte le oratrici e gli oratori iscritti a parlare e dopo che, ove lo chiedano, abbiano parlato una oratrice o un oratore a favore ed una/uno contro la richiesta di chiusura, per non più di cinque minuti per ciascuno.
2. In tal caso resta sempre salva la facoltà di parlare per coloro che hanno presentato le risoluzioni.
3. Al termine della discussione generale hanno sempre facoltà di parlare la/il Presidente e le/gli Assessore/i per esprimere il pensiero della Giunta sull'argomento in esame.

**Art. 47**

**(Proposte non attinenti all'oggetto in discussione)**

1. La/Il Presidente del Consiglio ha facoltà di non accettare e dunque di non mettere in votazione risoluzioni, ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti o palesemente assurde e prive di senso, finalizzate dunque ad intralciare l'ordinato lavoro del Consiglio. Egualmente ella/egli ha la facoltà di non accettare documenti che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione e non attinenti all'ordine del giorno stabilito.
2. Se la/il Consigliera/e ritenga opportuno, nonostante il rifiuto della/del Presidente del

Consiglio, che venga consultato il Consiglio sulla propria risoluzione, ordine del giorno, emendamento o articolo aggiuntivo, può richiedere che l'Assemblea voti sulla questione. In tale caso, Il Consiglio decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

**Art. 48**

(Richiamo al regolamento o per fatto personale)

1. È sempre concessa la parola per richiamo al regolamento o per fatto personale.
2. Si intende per fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie o diverse da quelle espresse. In tal caso, chi richiede la parola ha diritto a cinque minuti di tempo, durante i quali dovrà sommariamente accennare in che consista il fatto personale e la/il Presidente decide, salvo in caso di diniego, l'appello al Consiglio, che delibera senza discussione con votazione per alzata di mano.
3. I richiami al regolamento o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Su tale proposizione possono parlare solo due oratori, una/o in favore ed una/o contro e per non più di cinque minuti. Il Consiglio quindi decide con votazione per alzata di mano.

**Art. 49**

(Pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, e cioè quella che un dato argomento non si debba discutere, e la questione sospensiva, e cioè quella che rinvia la discussione a tempo indeterminato, devono essere proposte prima dell'inizio della discussione sull'argomento al quale si riferiscono.
2. Tuttavia, su richiesta scritta di almeno quattro componenti del Consiglio, possono essere proposte anche dopo l'inizio, ma comunque non oltre la conclusione della discussione generale.
3. La questione pregiudiziale e quella sospensiva devono comunque essere volate a parte e prima dell'argomento al quale si riferiscono.
4. In presenza di pregiudiziale e sospensiva, la prima ha la precedenza sulla discussione e votazione.
5. Sulla pregiudiziale e sospensiva non possono parlare che la/il proponente, due oratori a favore e due contro, per non oltre dieci minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano.

**Art. 50**

(Emendamenti)

1. Le proposte di modifica, di aggiunta o di soppressione di singole disposizioni dei testi sottoposti alla votazione del Consiglio, devono essere sottoscritti dalle/dai Consigliere/i proponenti e presentati possibilmente un'ora prima dell'inizio della seduta nella quale devono essere esaminati.
2. La Giunta può sempre chiedere il rinvio della discussione per esprimere il proprio avviso sugli emendamenti presentati.
3. Gli emendamenti danno luogo ad un intervento della/del proponente. Possono interloquire le/gli altre/i Consigliere/i soltanto per dichiarazione di voto, oltre ai componenti della Giunta.
4. Gli emendamenti sono posti in votazione, dopo la discussione generale, e purché siano stati acquisiti i prescritti pareri di legge.
5. L'approvazione o la reiezione di un emendamento precludono l'esame e la votazione, nel primo caso, di quelli in contrasto con la decisione adottata; nel secondo caso, di quelli aventi contenuto analogo.
6. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

**Art. 51**

**(Dichiarazioni di voto)**

1. Esaurita la discussione delle singole disposizioni dell'oggetto in esame e dei relativi emendamenti, la/il Presidente riassume se occorre, i termini dell'argomento e formula le proposizioni oggetto del voto.
2. Prima della votazione le/i Consigliere/i possono avere la parola, ancora una volta, per dichiarazioni di voto che non superino i cinque minuti.
3. Qualora vi sia stata divisione nella proposizione oggetto del voto ovvero la proposta si componga di vari articoli, si dovrà, dopo deliberato sulle singole parti, votare la proposta stessa nel suo complesso.

**Art. 52**

**(Esito della votazione)**

1. L'oggetto posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato o approvato con modifiche. Si intende approvata la proposta che, esaurita l'eventuale discussione e posta in votazione, abbia ottenuto la maggioranza prescritta dei voti. Si intende respinta quella che non ha conseguito tale maggioranza.
2. Le proposte respinte possono essere riproposte per una sola volta, all'esame del Consiglio non prima che sia trascorso un mese, a meno che non si debbano rispettare termini inderogabili per legge o per regolamento.
3. In caso di parità di voti è facoltà del Consiglio procedere a nuova votazione nelle sedute successive.

CAPO VII  
VOTAZIONI

Art. 53

(Votazione palese o segreta)

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta.
2. Normalmente, si adotta la forma palese; si procede a votazione segreta solo se lo prevede la legge, se le deliberazioni concernono persone e se lo richiedono tre componenti del Consiglio per la istituzione di Commissioni consiliari di inchiesta.
3. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 54

(Votazioni con scrutinio simultaneo)

1. Le votazioni normalmente hanno luogo con procedimento elettronico e scrutinio simultaneo, salvo quando sia richiesto l'appello nominale ovvero si debba procedere a scrutinio segreto mediante schede.
2. All'apertura della seduta del Consiglio, qualora l'ordine del giorno dei lavori preveda votazioni e quando non sia possibile adottare il sistema elettronico, la/il Presidente del Consiglio nomina tre scrutatori fra le/i Consigliere/i, di cui almeno uno scelto tra le/i Consigliere/i di minoranza.
3. Nella votazione palese, dopo la chiusura delle operazioni di voto, viene consegnato alla/al Presidente, a cura della/del Segretaria/o Generale, l'elenco delle Consigliere e dei Consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. La/Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione e l'elenco viene conservato agli atti.
4. Quando la votazione ha luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico deve essere garantita la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quella di registrazione dei risultati della votazione. Per la proclamazione dell'esito della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
5. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano le disposizioni degli articoli che seguono.

Art. 55

(Votazione palese)

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano, per divisione e per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese, escluso l'appello nominale, è scelto volta a volta dalla/dal Presidente.

Art. 56

(Votazione per divisione e per appello nominale)

1. Le votazioni per divisione servono di regola per effettuare controprova della votazione per alzata di mano.
2. All'appello nominale si procede quando ne facciano richiesta per iscritto almeno tre componenti del Consiglio; esso è fatto dalla/dal Segretaria/o seguendo l'ordine alfabetico delle Consigliere e dei Consiglieri ciascuna/ciascuno dei quali risponde soltanto "sì" o "no", ovvero "astenuta/o".

Art. 57

(Votazione segreta)

1. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da deporre in un'apposita urna

predisposta a cura della/del Segretaria/o Generale ed installata presso lo scranno della/del Presidente del Consiglio.

2. A ciascuna/o Consigliera/e è distribuita una scheda sulla quale ella/egli scriverà l'espressione del proprio voto deponendola poi personalmente nell'urna. La votazione segreta a mezzo schede, qualora ci sia la richiesta scritta di almeno tre componenti del Consiglio, deve essere effettuata mediante uso della cabina.

**Art. 58**

(Votazioni separate)

1. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di componenti effettivi e supplenti si fanno schede e votazioni separate.
2. A parità di voti si intende eletto, la/il maggiore di età.

**Art. 59**

(Accertamento e proclamazione dei risultati)

1. Nelle votazioni per appello nominale ed in quelle che utilizzano le schede, la/il Segretaria/o e le/gli scrutatrici/ori prendono nota dei voti favorevoli e contrari e li comunicano alla/al Presidente; nelle votazioni a scheda segreta le/gli scrutatrici/scrutatori, procedono allo spoglio e controllo delle schede.
2. La/Il Presidente, accertato il risultato delle votazioni, lo proclama inappellabilmente utilizzando la formula di cui all'art. 34 del presente regolamento.

**Art. 60**

(Schede contestate o annullate)

1. Le schede contestate od annullate sono vidimate dalla/dal Presidente, da uno scrutatore e dalla/dal Segretaria/o e conservate in plico chiuso nell'archivio provinciale; le altre vengono distrutte immediatamente.

**Art. 61**

(Ripetizione della votazione)

1. Qualora si verificano irregolarità che rendano dubbio l'esito della votazione, la/il Presidente potrà annullare la votazione stessa e disporre che sia subito ripetuta anche mediante un diverso metodo di votazione, ove possibile.

**Art. 62**

(Computo dei votanti)

1. Le deliberazioni non sono valide se non è presente in aula il numero legale al momento della votazione.
2. Le/I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti, tra i quali invece vanno compresi coloro che hanno votato scheda bianca o nulla.
3. Si intendono approvate le proposte che conseguono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non prescrivano maggioranze speciali.

**Art. 63**

(Richiesta di motivazione del voto sulla delibera)

1. Ogni Consigliera/e che motivi con apposita dichiarazione il proprio voto, può chiedere che se